

Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) – Stralcio

Articolo 19

RISCOSSIONE

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente la modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio con modello F24, o attraverso altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.

Per i residenti all'estero viene garantita la possibilità di effettuare un bonifico sul conto corrente del Comune, previa richiesta delle coordinate bancarie al gestore.

Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

2. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato nei seguenti termini di bollettazione così suddivise:

– prima bollettazione, corrispondente al 75% del dovuto calcolato con le tariffe Tari dell'anno precedente prendendo in considerazione la situazione aggiornata degli immobili e dei nuclei famigliari, suddivisa in tre rate con le seguenti scadenze:

1° rata → 31 marzo;

2° rata → 31 maggio

3° rata → 31 luglio;

con possibilità di pagare le tre rate in acconto in un'unica soluzione entro la scadenza della seconda rata.

– seconda bollettazione corrispondente alla 4° rata a conguaglio, calcolata con tariffe Tari dell'anno in corso, con scadenza 2 dicembre.

In ogni caso le scadenze ed il numero delle rate possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine del 30 aprile di ogni anno, termine fissato ai sensi del comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15.

3. Il Comune e/o ente gestore, al solo fine di agevolare il versamento, invia ai contribuenti, sulla base dei dati ricavabili dalle dichiarazioni di cui all'art. 10, avvisi di riscossione uniformi alle prescrizioni di cui all'art. 7 L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023 (TITR), e n. 15/22/R/rif del 18 gennaio 2022 che adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

4. I termini e le modalità di pagamento devono essere pubblicizzati con idonei mezzi, nonché indicati nell'eventuale avviso di pagamento. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa.

L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione bonaria saranno in nessun caso imputati all'utente.

5. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al paragrafo 2:

– agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

– a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'ETC;

– qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

- degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni, a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

7. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 54 del presente regolamento.

8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 23.

9. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento della Tari possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessate da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 19 bis

DILAZIONI E RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Comune o dal gestore dell'attività di riscossione anche coattiva, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento e/o avvisi di accertamento. In tal caso, verrà predisposto dall'ufficio incaricato un piano rateale firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese salvo situazioni che oggettivamente impediscano tale tempistica che andranno valutate e concordate con il debitore. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal comma 5 del precedente articolo.

2. Il Comune o dal gestore dell'attività di riscossione anche coattiva dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.

3. La rateazione non è consentita:

- a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

4. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di €10.000,00, deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.

5. In caso di mancato pagamento di due rate alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in un'unica soluzione, maggiorate delle eventuali ulteriori spese di riscossione.

6. La dilazione di pagamento avrà luogo nel rispetto delle seguenti regole:

a) L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari ad €200,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate.

b) L'importo minimo della rata mensile è pari ad €. 100,00 oltre interessi.

c) Le rate vengono articolate sino ad un massimo di 30 (trenta) come segue:

– da €. 200,00 ad €. 2.000,00: fino ad un massimo di 12 rate mensili.

– da €. 2.001,00 ad €. 10.000,00: fino ad un massimo di 24 rate mensili.

– da €. 10.001,00: fino ad un massimo di 30 rate mensili.

7. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.

8. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano al debitore di accedere alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

9. In caso di situazioni particolari, non rientranti nei criteri sopraelencati, il Responsabile dell'ufficio incaricato può chiedere alla Giunta Comunale un apposito atto di indirizzo.

Articolo 19 ter

PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti Consorzio di Area Vasta CB16, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 13, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 19 c. 1.

2. Il Consorzio predispone specifico modello scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Consorzio il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Consorzio invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta. Nella risposta il Consorzio indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Consorzio intende porre in essere;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Consorzio è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.